

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno ventinove del mese di maggio sono presenti i signori:

VIRDONE GAETANO nato a CALTAGIRONE (CT) il 10/12/1971 (C.F. VRDGTN71T10B428C) e residente in VITTORIA (RG) Via ALESSANDRIA n.1;

CARASSAI CARLO nato a CODOGNO (MI) il 12/11/1968 (C.F. CRSCRL68S12C816D) e residente in RIVERGARO (PC) Loc. BORGO CASTELLO FRAZ. NIVIANO n.15;

IORE NICOLA nato a VENEZIA (VE) il 08/07/1965 (C.F. FRINCL65L08L736L) e residente in TRIESTE Via ALPI GIULIE n.8/01;

GARGAGLIANO SALVATORE nato a PALERMO (PA) il 18/07/1961 (C.F. GRGSVT61L18G273D) e residente in MONREALE (PA) Via VALLE TAJO n.54;

GEMELLI SALVATORE nato a PALERMO (PA) il 13-05-1958 (C.F. GMLSVT58E13G273L) ed ivi residente in Via MARTURANO RUGGERO n.55;

MESSINA DOMENICO nato a CATANIA (CT) il 13/02/1961 (C.F. MSSDNC61B13C351H) ed residente in ACICATENA (CT) Via CEUTA n.5;

VITRANO GIUSEPPE nato a PALERMO (PA) il 22-08-1973 (C.F. VTRGPP73M22G273B) ed residente in CASTELVETRANO (TP) Via TOMMASO LUCENTINI n.102;

Detti soggetti, previa dichiarazione di essere cittadini Italiani, in virtù di questo atto convengono e stipulano quanto segue:

è costituita un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE IMPRESE di SERVIZI", in sigla A.I.S. con sede in Vittoria, via Galileo Galilei snc e con durata illimitata.

L'Associazione nasce con lo scopo sociale di:

- a. Promuovere e tutela gli interessi morali, sociali, economici, sindacali, amministrativi e fiscali nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, e comunque ha interesse nel promuovere iniziative per stimolare la professionalità.
- b. Favorire le relazioni tra gli associati per lo studio, la risoluzione e la gestione dei problemi di comune interesse.
- c. Designare e nominare i propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa.
- d. Promuovere e favorire servizi e attività di assistenza, consulenza nonché formazione professionale alle imprese associate ed ai dipendenti delle stesse, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente mediante le strutture territoriali, ed altri soggetti convenzionati sotto qualsiasi forma giuridica costituiti dove esistenti ed operanti.
- e. Espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato.

f. Sollecitare lo sviluppo di strutture economiche mediante forme di collaborazione associazionistiche tra federazioni che abbiano finalità analoghe comuni per le imprese e tra i soggetti rappresentati.

g. Informare gli associati anche a mezzo di propri organi di stampa, su dati statistici, economici e politici di interesse dei settori rappresentati.

h. Sollecitare lo sviluppo tra le federazioni nazionali che abbiano analogie agli scopi della A.I.S. per la creazione di strutture economiche mediante forme di collaborazione associazionistiche per le imprese e tra i soggetti rappresentati.

L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo e gratuito dagli aderenti all'organizzazione, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale. L'Organizzazione potrà aderire ad altri circoli e/o organizzazioni ed associazioni aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Organizzazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre organizzazioni, associazioni e/o terzi in genere.

A far parte del Consiglio Direttivo per il triennio 2015-2018, vengono nominati all'unanimità: VIRDONE GAETANO Presidente, FIORE NICOLA Vice presidente, CARASSAI CARLO, GARGAGLIANO SALVATORE, GEMELLI SALVATORE, MESSINA DOMENICO, VITRANO GIUSEPPE, come consiglieri.

Tutti gli eletti dichiarano di accettare le cariche conferitegli e soggiungono sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge.

Spese e tasse di questo atto sono a carico dell'associazione.

Statuto della "ASSOCIAZIONE IMPRESE DI SERVIZI"

ART.1 - DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

La "ASSOCIAZIONE IMPRESE di SERVIZI", di seguito denominata A.I.S., rappresenta e tutela sul piano nazionale ed internazionale gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali e delle organizzazioni che operano nel settore delle imprese di pulizia, servizi integrati, multiservizi e servizi per l'ambiente.

A. La A.I.S. può aderire o rappresentare altre associazioni o federazioni o consorzi di categoria con i quali condivide i principi, il codice etico e gli statuti; potendone rappresentare gli interessi sul territorio;

B. La A.I.S. si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

ART.2 – PRINCIPI E VALORI

1. La A.I.S. è Associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincoli con partiti, associazioni o movimenti politici, non a fini di lucro prosegue e tutela la propria autonomia anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente statuto.

2. La A.I.S. è organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambienti categoriali, in linea con gli interessi e i principi riconosciuti nel valore del mercato della concorrenza, della responsabilità sociale, della attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.

ART.3 – SCOPI E FUNZIONI

La A.I.S. informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) La libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) L'impegno costante per la tutela della legalità della sicurezza per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità organizzata e non;
- c) Sostiene la democrazia interna quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione e riflesso della democrazia politica ed economica che i sistemi confederali di rappresentanza imprenditoriale italiani propugnano nel paese;
- d) La solidarietà fra le componenti associative, verso i sistemi confederali di rappresentanza imprenditoriale e nei confronti degli operatori rappresentanti e del paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- e) Sostiene l'Europeismo quale principio fondamentale nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica tra le Nazioni;
- f) Promuove, d'intesa con le istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e di sviluppo dei soggetti rappresentati;

- g) Favorisce la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- h) Partecipa alla contrattazione collettiva e categoriale e stipula contratti ed accordi sindacali, nazionali, integrativi, sempre nel rispetto della linea guida e delle procedure definite dalle Confederazioni nazionali;
- i) La piena esclusiva responsabilità della politica finanziaria e di bilancio, impegnandosi a proseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- j) Si organizza di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e provinciale, nell'ambito delle competenti organizzazioni di carattere generale confederale.
- k) Come per tutti i livelli del sistema federale, l'adesione a A.I.S. o qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni, degli organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
- l) Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, A.I.S. potrà promuovere, protocolli d'intesa con i vari sistemi confederali territoriali interessati.

ART.4

La A.I.S. ha sede in Vittoria e la durata è illimitata.

ART.5 - FINALITA'

La Associazione, nell'interesse generale delle Imprese e delle organizzazioni associate:

- a. Promuove e tutela gli interessi morali, sociali, economici, sindacali, amministrativi e fiscali nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, e comunque ha interesse nel promuovere iniziative per stimolare la professionalità.
- b. Favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio, la risoluzione e la gestione dei problemi di comune interesse.
- c. Designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa.
- d. Promuove e favorisce servizi e attività di assistenza, consulenza nonché formazione professionale alle imprese associate ed ai dipendenti delle stesse, sotto qualunque forma giuridica, direttamente o indirettamente mediante le strutture territoriali, ed altri soggetti convenzionati sotto qualsiasi forma giuridica costituiti dove esistenti ed operanti.
- e. Espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato.
- f. Sollecita lo sviluppo di strutture economiche mediante forme di collaborazione associazionistiche tra federazioni che abbiano finalità analoghe comuni per le imprese e tra i soggetti rappresentati.

g. Informa gli associati anche a mezzo di propri organi di stampa, su dati statistici, economici e politici di interesse dei settori rappresentati.

h. Sollecita lo sviluppo tra le federazioni nazionali che abbiano analogie agli scopi della A.I.S. per la creazione di strutture economiche mediante forme di collaborazione associazionistiche per le imprese e tra i soggetti rappresentati.

ART.6 – SOCI

1. L'inquadramento dell'associato a livello di categoria settoriale e territoriale corrisponde alla sua attività economica nonché nelle altre organizzazioni riconosciute dal presente Statuto. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci A.I.S. costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e tutela sindacale.

2. Possono aderire ad A.I.S. in qualità di soci effettivi, le associazioni o i sindacati provinciali di categoria e le imprese che svolgono le attività di cui all'art. 1, la singola impresa iscritta alla A.I.S. passerà automaticamente nel sindacato Provinciale non appena costituito.

3. Possono aderire in qualità di soci aderenti, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Nazionale anche le Organizzazioni, gli Enti e le Istituzioni nonché le associazioni non sindacali.

4. I Soci, nello svolgimento delle proprie attività, si devono attenere a criteri di correttezza morale, professionale e commerciale, informandosi nel contempo delle deliberazioni degli Organi Sociali.

5. I soci effettivi e i soci aderenti che non siano in regola con il pagamento delle quote associative in corso e/o pregresse che comunque si trovano in posizione debitoria verso la A.I.S. non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

6. Ciascun operatore che entra a far parte di A.I.S. attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento delle quote di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai componenti organi associativi ed ha diritto alla partecipazione, alla vita associativa ed a valersi delle relative prestazioni, conformemente quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione del presente Statuto.

7. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a A.I.S. o a qualsiasi organismo associativo, costituito al suo interno o comunque ad essere aderente comporta l'inquadramento associativo al livello categoriale, settoriale, territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto.

ART.7 - ADESIONE: MODALITÀ E CONDIZIONI

1. Per acquisire la qualifica di Socio effettivo occorre presentare domanda di ammissione alla Associazione Nazionale, ove non sia ancora costituito il Sindacato o Associazione provinciale.

La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'Impresa, sulla quale il Consiglio delibera entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la decisione sarà notificata entro 15 giorni dalla delibera. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale alla accettazione della domanda.
3. Avverso la deliberazione del Consiglio è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente dando comunicazione all'interessato.
4. L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal Socio, a mezzo di lettera raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.
6. Il Presidente della A.I.S., può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi
7. Ove il Sindacato o Associazione Provinciale sussista, la domanda di ammissione deve essere fatta e sottoscritta dal Presidente.
8. Solo se i soci effettivi sono in regola con i contributi sociali possono esercitare i diritti di voto negli organi.
9. La posizione di iscritto ai diversi livelli della A.I.S. e relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione di trasferimento a causa morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

ART. 8 - DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di Socio si perde:
 - a) Per lo scioglimento della A.I.S., deliberato dall'Assemblea Straordinaria;
 - b) Per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 7, comma 5;
 - c) Per la decadenza deliberata dal Consiglio in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi della A.I.S., ovvero per la violazione delle norme del presente Statuto;
 - d) In conseguenza della perdita dei requisiti di base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - e) Per il mancato pagamento dei contributi sociali, su delibera del Consiglio.
2. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul Patrimonio Sociale.
3. La proposta di decadenza viene comunicata per iscritto dal Presidente della Associazione al socio.

ART. 9 – SANZIONI

1. Le sanzioni applicabili dal consiglio, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono:
 - a) La deplorazione scritta;
 - b) La sospensione;
 - c) La decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b. impedisce la partecipazione alle attività degli Organi.

ART. 10 – COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI

1. Componenti eletti dagli organi associativi, collegiali e monocratici di A.I.S.:

A. Operatori che fanno parte del sistema associativo di A.I.S. eletti nel rispetto delle disposizioni del presente statuto in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e pregresse che comunque non si trovino in posizione debitoria verso la A.I.S..

B. Gli organi associativi, collegiali e monocratici sono composti da soggetti che non siano resi responsabili di violazioni del presente statuto.

C. Possono essere eletti o nominati alle cariche di componente degli organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di A.I.S. e la piena integrità morale e professionale.

D. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni previste dall'applicazione dell'art 178 del codice penale e dell'art 445 comma 2, del codice di procedura penale.

I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti e a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

ART. 11 - CONSULTE REGIONALI O ASSOCIAZIONI REGIONALI

1. La A.I.S. promuove la costituzione delle Consulte territoriali, regionali o provinciali, che hanno il compito di rappresentare in seno alla Associazione, le istanze della categoria e di contribuire alla individuazione ed alle elaborazioni dell'azione politica sindacale della stessa A.I.S..

3. Le Consulte territoriali, possono essere governate da statuti propri, redatti in sintonia con lo statuto A.I.S..

4. I Presidenti delle Consulte regionali e/o provinciali partecipano alle sedute del Consiglio Nazionale e avranno diritto al voto solamente se rappresentano complessivamente un minimo di cinque Imprese per ogni singola Provincia della Regione.

ART. 12 – ORGANI

1. Sono Organi della Associazione:

- a. L'assemblea;
- b. il consiglio;
- c. il presidente;
- d. il collegio dei revisori dei conti (qualora necessario ai sensi di legge);
- e. il collegio dei probiviri (qualora necessario ai sensi di legge).

ART. 13 - CARICHE SOCIALI

1. Gli organi della A.I.S. sono eletti a scrutinio segreto, salvo diverso metodo di voto deliberato all'unanimità dall'Organo interessato.

2. Possono essere eletti alle cariche sociali i rappresentanti dei Sindacati o Associazioni Provinciali ed i rappresentanti delle Imprese che svolgono l'attività dei Settori rappresentati o altra persona munita di delega da parte dell'Impresa ovvero di procura speciale in caso di Società di capitali; uno dei Soci in caso di Società di persone, i Presidenti Provinciali nominati dal Consiglio Nazionale dove non è operante il Sindacato.

3. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

4. Le cariche elettive hanno durata di cinque anni, con possibilità di rinnovo.

5. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie della A.I.S. o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

ART. 14 – INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Presidente, dei Vice Presidenti, membro del Consiglio Nazionale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso i movimenti, associazioni, circoli che per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica si configurano con emanazione o siano comunque collegate a partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata dell'assemblea esclusivamente per i soggetti già membri del Consiglio Nazionale è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma

3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di un organo associativo ai sensi del superiore art.1, comporta la decadenza del diritto della carica ricoperta .

4. Non sussiste l'incompatibilità tra la carica di componente di un organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute alla Associazione.

ART. 15 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea della Associazione è composta dai Soci aderenti e dai rappresentanti delle Associazioni o Sindacati Provinciali in regola con il pagamento dei contributi associativi.

2. Ogni Associazione o Sindacato Provinciale aderente, ha diritto di un voto fino a venti iscritti, a due voti da 21 a 40, tre voti da 41 a 60, quattro voti da 61 a 80, e poi un voto per ogni trenta iscritti successivi. Il numero dei voti assegnati a ciascun sindacato provinciale non potrà superare il 20% del totale dei voti.

3. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

ART. 16 - ASSEMBLEA: CONVOCAZIONI E SVOLGIMENTO

1. Le riunioni dell'assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e sono convocate dal Presidente della Associazione o da chi ne fa le veci.

2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, mediante lettera da spedire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, anche a coloro che siano diventati soci 20 giorni prima della convocazione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata, con il rispetto dei termini previsti per l'assemblea ordinaria, dal Presidente della Associazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti, o almeno un terzo dei Consiglieri, oppure un quinto dei soci che presentino uno schema di ordine del giorno.

5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti, o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti .

6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata per fax o strumento informatico con preavviso di almeno cinque giorni.

7. L'Assemblea nomina un Presidente, tre scrutatori ed il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.

ART. 17 - ASSEMBLEA: VALIDITÀ

1. Le riunioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione allorché sia presente almeno il 50 per cento più uno dei componenti.

2. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

3. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità di votazione, salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

4. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'assemblea che disponga almeno del 50 + 1% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della meta + 1 dei voti rappresentati.

5. A ciascun componente spetta voti uno come da Art. 15 e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

6. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente, nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

7. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.

ART. 18 - ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea, in seduta ordinaria:

- a. esamina ed approva la relazione sulla attività svolta dalla Associazione;
- b. elegge quattro membri del Consiglio Nazionale che resteranno in carica per cinque anni;
- c. stabilisce gli indirizzi di politica sindacale, vincolanti per tutti i Soci;
- d. elegge eventualmente i componenti il collegio dei revisori dei conti;
- e. elegge i componenti dei probiviri;

- f. approva il bilancio consuntivo dell'esercizio accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché la relativa relazione finanziaria e la rettifica eventuali assestamenti.
 - g. approva il bilancio preventivo dell'anno successivo.
 - h. approva la delibera del Consiglio Nazionale che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi anche integrativi nonché le modalità di riscossione degli stessi.
 - i. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del Giorno.
2. l'assemblea, in seduta straordinaria:
- a. delibera le modifiche del presente Statuto;
 - b. delibera lo scioglimento della A.I.S.;
 - c. delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa.

ART. 19 – CONSIGLIO

1. Il consiglio è composto da quattro consiglieri eletti, dal Presidente e dal Vice Presidente. Il Consiglio, verificata l'esigenza e la necessità, potrà aumentare e nominare nuovi consiglieri in base al numero degli aderenti e/o la espansione territoriale, secondo modalità e criteri definiti dal Consiglio stesso.
2. Il Presidente può cooptare fino ad un massimo di quindici imprenditori che possono anche rappresentare nel Consiglio Nazionale esperienze e competenze diverse. Essi parteciperanno ai lavori del Consiglio senza diritto di voto con parere consuntivo e il loro mandato avrà la durata di un biennio.
3. Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano almeno il 25 per cento dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché dell'ordine del giorno della riunione. La presenza di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
6. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera o telefax o strumento informatico con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni. Se all'ordine del giorno vi è l'elezione del Presidente della Associazione, il termine di preavviso è di almeno 20 giorni.
7. Le riunioni sono valide con la maggioranza dei presenti.
8. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
9. Le votazioni sono di norma palesi, salvo che lo richiedano diversamente il Presidente oppure il 50 per cento dei presenti e salvo che riguardino persone.
10. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a. detta i criteri d'azione della Associazione.

- b. Elege, nel proprio seno, il Presidente.
- c. Predispone annualmente la relazione politica organizzativa svolta.
- d. Predispone ogni anno secondo gli schemi di legge il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria nonché il bilancio preventivo ed i criteri della determinazione e la misura dei contributi associativi anche integrativi e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione e ratifica della stessa assemblea.
- e. Stabilisce inoltre il contributo annuale che verrà versato direttamente alla Associazione.
- g. Approva e modifica regolamenti interni.
- h. Delibera per tutti gli atti che comportino acquisti o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
- i. Il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica di consigliere Nazionale i componenti che si siano assentati per tre incontri ufficiali (consiglio e convocazione dei consiglieri a riunioni importanti). Le assenze vengono considerate nell'arco dell'anno;
- j. promuove la costituzione delle Consulte Regionali o provinciali con le modalità di cui al art.11.

11. Decide sulle domande di adesione a socio della Associazione.

12. Verifica che gli statuti delle Associazioni o Sindacati Provinciali e delle Consulte o Associazioni Regionali, siano conformi a quello della Associazione.

ART. 20 – PRESIDENTE

1. Il Presidente rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzione di vicario. Nomina inoltre il tesoriere.
3. Il Presidente rappresenta la Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma, che può delegare.
4. Il Presidente, inoltre:
 - a) dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Nazionale, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
 - b) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - c) redige la relazione politica da presentare al consiglio e all'assemblea;
 - d) ha facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - e) può conferire incarichi o deleghe ai membri del consiglio specificandone eventuali limiti.
 - f) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza .
 - g) può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo statuto ad altri organi, che si rendono necessari nell'interesse della associazione;
 - h) ha facoltà di nominare tre Soci Benemeriti nel corso del suo mandato.

5. In casi di particolare necessità ed urgenza può sostituirsi al Consiglio riferendo per la ratifica all'organo competente nella prima riunione successiva.

6. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice Presidente vicario.

7. In caso di vacanza della carica del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente interinale e convoca l'assemblea che provvede alla elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza.

8. Il Presidente, sentito il Collegio dei Probiviri, può convocare l'Assemblea straordinaria di un Sindacato Provinciale, qualora nell'attività di questa si sia determinata una delle seguenti situazioni:

a) grave violazione delle norme statutarie;

b) ritardi nel rinnovo degli Organi Statutari;

c) vizi che comportino la nullità delle elezioni degli Organi Statutari;

d) dimissioni presentate da oltre la metà dei componenti il consiglio.

9. Il Presidente può nominare un Commissario, previo accordo con le strutture periferiche a carattere generale.

Art. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti qualora eletto è composto da tre membri, due effettivi ed un supplente, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci;

2. Il Collegio ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all'Assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del Consiglio.

3. Il Collegio predispose una relazione annuale da presentare in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

4. La carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Associazione.

5. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al registro dei revisori contabili "secondo il disposto del decreto legislativo 27 Gennaio 1992, N° 88.

Art. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea.

2. In occasione della prima riunione il collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

3. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri Organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

4. In particolare, il Collegio è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra o Soci o Associazioni Territoriali che ad esso venga deferita dal Presidente.

5. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno della Associazione.

Art.23 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

La A.I.S. redige annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Art. 24 - PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è formato:

- a) dai beni mobili e immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in possesso della associazione;
- b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

2. I proventi della associazione sono formati da:

- a) contributi associativi;
- b) contributi provenienti da altri enti ed organismi;
- c) oblazioni volontarie;
- d) proventi vari.

3. E' fatto divieto ad A.I.S. di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione non siano disposti per legge.

Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria la quale dovrà essere costituita da almeno il 75 per cento dei componenti e delibererà con il voto favorevole di almeno il 75 per cento dei presenti.

2. La stessa assemblea, con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e indicando le modalità di liquidazione, come previsto dal Codice Civile.

3. In caso di scioglimento di A.I.S. per qualsiasi causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre associazioni aventi analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatto salvo ogni destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto applicabili.

2. Sono considerati Soci Benemeriti coloro che sono nominati dagli atti conseguenti al presente statuto, che costituiscono parte integrante.

Nell'ambito della Associazione i Soci ed i Soci Benemeriti hanno pertanto gli stessi diritti e gli stessi doveri nonché pari dignità.